

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6641 del 27/12/2022
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA KERAKOLL SPA DI RUBIERA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6961 del 23/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisette DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.10201/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**KERAKOLL Spa**" – Rubiera.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**KERAKOLL Spa**" avente sede legale in Comune di **Sassuolo – Via Dell'Artigianato n.9** – Provincia di Modena, concernente l'impianto per l'attività di **produzione di prodotti chimici in polvere per l'edilizia** ubicato in Comune di **Rubiera – Via Corradini n.6** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con PG/32438 del 28/02/2022;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Nulla-osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95).

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Considerato altresì che:

- l'intervento in progetto prevede il prolungamento del terzo turno di lavoro notturno passando da 19 ore/giorno a 21 ore/giorno. Tale estensione, limitata ai periodi in cui i quantitativi di prodotti richiesti dal mercato risulteranno superiori alla capacità produttiva di due soli turni di lavoro, non determinerà alcun incremento della produzione complessiva. L'azienda prevede altresì il potenziamento dell'aspirazione dai filtri passivi (E14) che passa da 5000 Nmc/h a 14000 Nmc/h con contestuale riduzione delle ore di funzionamento da 19 ore/giorno a 16 ore/giorno;
- l'attività di produzione di prodotti chimici in polvere per l'edilizia svolta dalla Ditta "**KERAKOLL Spa**" rientra nella fattispecie dei progetti previsti nell'Allegato A.2 della LR 4/18;
- la scrivente Arpae con lettera PG/48045 del 23/03/2022 ha comunicato alla Ditta che alle varianti progettuali che riguardano modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali di progetti di cui agli allegati alla parte II del D.Lgs.152/06, che non comportino impatti ambientali significativi e negativi, si applica la procedura prevista al comma 9 dell'art.6 del D.Lgs.152/06 e che tale procedura consiste nel sottoporre all'Autorità competente per la VIA, ovvero la Regione Emilia-Romagna, una richiesta di valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare secondo le indicazioni contenute nella DGR 855 dell'11/06/2018, invitandola ad attivarsi in tal senso.
- la stessa Arpae con la suddetta lettera ha sospeso i termini del procedimento in attesa della pronuncia regionale.

Acquisita la lettera PG/61965 del 13/04/2022 della Ditta **"KERAKOLL Spa"** con cui richiede che, anche con la limitazione alle 1000 ore massime anno, possa essere autorizzato il prolungamento temporaneo di sole due ore per il turno notturno e rinuncia inoltre ad eseguire la modifica impiantistica richiesta per l'emissione E14.

Tenuto conto della nota della Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, acquisita in data 01/06/2022 al PG/91025, con la quale la stessa comunica che, esaminata la documentazione della Ditta, ritiene che "se l'aumento temporaneo delle ore lavorative giornaliere non prevede l'aumento delle materie prime lavorate, esso non rientra nella definizione di "modifica" di cui all'art.5, lettera l) del D.Lgs.152/06".

Vista la successiva comunicazione della Ditta, acquisita in data 07/06/2022 al PG/93465, con la quale la stessa, tenuto conto della suddetta nota della Regione Emilia-Romagna, trasmette gli allegati sostitutivi a quelli contenuti nell'istanza iniziale, limitando la modifica al solo prolungamento a sei ore del turno notturno nel rispetto del numero annuo di ore attualmente autorizzate e stralciando l'intervento sull'impianto E14.

Acquisiti altresì:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia - Sede di Scandiano con atto PG/113004 del 08/07/2022;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Rubiera in data 19/07/2022 al PG/119199;
- il nulla-osta acustico del Comune di Rubiera in data 19/07/2022 al PG/119199.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"KERAKOLL Spa"** ubicato nel Comune di **Rubiera – Via Corradini n.6**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione agli scarichi S1 ed S2, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rumore	Nulla-osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95)

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2021-4925 del 04/10/2021;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 – Scarico S1, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 3 – Scarico S2, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 4 - Nulla-osta acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 6, Legge n.447/95.**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti

5) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013 .

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**KERAKOLL Spa**" è autorizzata a prolungare l'orario degli impianti produttivi a 21 ore/giorno, con inizio di attività alle ore 5.00 e fine lavoro alle ore 2.00 del giorno successivo, limitatamente ai periodi in cui i quantitativi di prodotti richiesti dal mercato risulteranno superiori alla capacità produttiva di due soli turni di lavoro e per un numero di ore pari a 1000 all'anno e a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di prodotti chimici in polvere per l'edilizia** nell'impianto ubicato in Comune di **Rubiera – Via Corradini n.6** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE E1 – ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 1
 EMISSIONE E2 – ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 2
 EMISSIONE E3 – ASPIRAZIONE PULIZIA PNEUMATICA 1
 EMISSIONE E4 – ASPIRAZIONE PULIZIA PNEUMATICA 2
 EMISSIONE E9 – ASPIRAZIONE ROMPISACCHI 1
 EMISSIONE E10 – ASPIRAZIONE ROMPISACCHI 2
 EMISSIONE E11 – ASPIRAZIONE BILANCIA
 EMISSIONE E13 – ASPIRAZIONE COLLETTORE FILTRI PASSIVI 1
 EMISSIONE E14 – ASPIRAZIONE COLLETTORE FILTRI PASSIVI 2
 EMISSIONE E15 – ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 3

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **23 gennaio 2023** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **13 Febbraio 2023**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che

la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 1	40000	32	21	Materiale Particellare	< 10	(*)
E2	ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 2	40000	32	21	Materiale Particellare	< 10	(*)
E3	ASPIRAZIONE PULIZIA PNEUMATICA 1	2100	32	21	Materiale Particellare	< 10	(*)
E4	ASPIRAZIONE PULIZIA PNEUMATICA 2	2100	32	21	Materiale Particellare	< 10	(*)
E5	ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 1	21000	16	16	Materiale Particellare	< 10	
E6	ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 2	21000	16	16	Materiale Particellare	< 10	
E7	ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 3	21000	16	16	Materiale Particellare	< 10	
E8	ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 4	21000	16	16	Materiale Particellare	< 10	
E9	ASPIRAZIONE ROMPISACCHI 1	8000	16	21	Materiale Particellare	< 10	(*)
E10	ASPIRAZIONE ROMPISACCHI 2	8000	16	21	Materiale Particellare	< 10	(*)
E11	ASPIRAZIONE BILANCIA	4000	16	21	Materiale Particellare	< 10	(*)
E12	ASPIRAZIONE GAS AUTOMEZZI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E13	ASPIRAZIONE COLLETORE FILTRI PASSIVI 1	5000	33	21	Materiale Particellare	< 10	(*)
E14	ASPIRAZIONE COLLETORE FILTRI PASSIVI 2	5000	33	16	Materiale Particellare	< 10	(**)

E15	ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 3	40000	32	21	Materiale Particellare	< 10	(*)
E16	ASPIRAZIONE SALDATURA	1500	6	< 1	----	----	

(*) Per tale emissione, trattandosi di solo aumento delle ore di funzionamento, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.

(**) Per tale emissione, trattandosi di diminuzione delle ore di funzionamento, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e del materiale particellare devono essere usati i seguenti metodi:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno semestrale per l'emissione n.1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15.

3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio territoriale e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

5) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

6) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

7) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

8) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/32438 del 28/02/2022 e successive integrazioni acquisite in data 07/06/2022 al PG/93465.

9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico S1, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06

Nello stabilimento la Ditta svolge attività di produzione di prodotti chimici in polvere per l'edilizia.

Il presente allegato fa riferimento ad un punto di scarico S1, in pubblica fognatura, in cui confluiscono le acque reflue industriali delle condense dei compressori utilizzati in azienda e quelle derivanti dai laboratori controllo qualità, unitamente a una parte delle acque reflue domestiche dei servizi igienici dello stabilimento.

Prima dell'immissione in pubblica fognatura, le acque reflue industriali che provengono dai laboratori sono sottoposte a pre-trattamento mediante vasca di sedimentazione, mentre le acque reflue domestiche vengono pretrattate mediante fossa biologica. E' inoltre presente un disoleatore a coalescenza per il trattamento delle condense degli impianti di produzione dell'aria compressa;

Le acque meteoriche delle coperture e del piazzale dello stabilimento, adibito solamente al carico ed allo scarico dei prodotti finiti imballati, non soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005, sono raccolte mediante apposita rete fognaria dedicata avente recapito in pubblica fognatura bianca e non sono oggetto della presente autorizzazione.

Prescrizioni per lo scarico S1:

1. Il volume annuo massimo scaricabile per lo scarico S1 è fissato in **3.200 m³**.
2. Il volume giornaliero massimo scaricabile per lo scarico S1 è fissato in **14 m³**.
3. Lo scarico S1, al punto individuato per il controllo, non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Azoto ammoniacale	200
Azoto nitroso	1
Azoto nitrico	50
Tensioattivi totali	30

4. Il pozzetto di ispezione e prelievo dello scarico S1 deve garantire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico, e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.

6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi ed oli minerali derivanti dall'attività svolta.
10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui, siano questi di matrice prevalentemente organica oppure inorganica, sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati ai punti precedenti.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 - Scarico S2, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06

Il presente allegato fa riferimento ad un punto di scarico S2, in pubblica fognatura, in cui confluiscono le acque reflue industriali prodotte nelle operazioni di lavaggio dei carrelli elevatori, unitamente a parte delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento;

Prima dello scarico comune in pubblica fognatura, le acque reflue industriali derivanti dal lavaggio muletti subiscono un pretrattamento mediante apposito impianto di sedimentazione e disoleazione, mentre le acque reflue domestiche che derivano dai servizi igienici vengono pretrattate mediante fossa biologica;

La planimetria di riferimento è la tavola "pianta scarichi rev. 2021" allegata dalla Ditta alle integrazioni trasmesse dalla Ditta in data 22/06/2021 ed acquisite da Arpae al PG/97644.

Prescrizioni per lo scarico S2:

1. Il volume annuo massimo scaricabile per lo scarico S2 è fissato in **300 m³**.
2. Il volume giornaliero massimo scaricabile per lo scarico S2 è fissato in **2 m³**.
3. Lo scarico S2, al punto di campionamento espressamente individuato in planimetria e denominato "pozzetto di campionamento acque industriali", non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
Il pozzetto di ispezione e prelievo dello scarico S2, di cui sopra, deve garantire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico, e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi ed oli minerali derivanti dall'attività svolta.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

10. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui, siano questi di matrice prevalentemente organica oppure inorganica, sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati ai punti precedenti.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 4 - Nulla-osta acustico ai sensi dell'art.8, comma 6, Legge n.447/95

Il Comune di Rubiera con atto acquisito agli atti di ARPAE in data 19/07/2022 al PG/119199, richiamando le valutazioni e le prescrizioni contenute nella relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia - Sede di Scandiano, PG/113004 del 8/07/2022, esprime il proprio nulla-osta al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta in oggetto, relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati.
2. non potranno essere attivate sorgenti sonore senza che siano state prima installate e rese funzionanti le soluzioni proposte per la mitigazione del rumore da esse prodotto.
3. La ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
4. L'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovranno essere soggette a nuova documentazione di previsione di impatto acustico. In particolare le sorgenti sonore non oggetto della richiesta dovranno mantenere gli orari previsti nelle precedenti valutazioni acustiche.
5. Portoni e finestre dovranno essere mantenuti sempre chiusi e, a tale scopo, dovranno essere predisposte procedure scritte per il personale e idonea cartellonistica.
6. Tutte le curve direzionali installate sui camini dello stabilimento (indipendentemente dal loro orario di funzionamento) dovranno essere verificate affinché siano correttamente orientate rispetto ai recettori abitativi.
7. La ditta, tramite tecnico competente, dovrà eseguire, **entro 30 giorni dall'inizio della attività, un collaudo dell'impatto acustico dell'insediamento nel nuovo assetto** con verifica diretta dei limiti di immissione assoluti ai recettori di confine e assoluti e differenziali presso i recettori abitativi individuati. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'allegato B al DM 16/3/98. Dovrà essere misurato il livello differenziale massimo: nell'orario e nelle condizioni impiantistiche di maggiore disturbo per il recettore. Il livello differenziale dovrà essere misurato nell'orario e nelle condizioni impiantistiche di maggior disturbo per il recettore, nella fascia oraria ricompresa tra le 2.00 e le 5.00 del mattino.
8. La relazione di collaudo, che dovrà comprendere anche la descrizione delle modalità, dei materiali e degli interventi adottati per il contenimento del rumore, nonché di quanto prescritto ai precedenti, redatta e firmata dal tecnico competente, dovrà essere inviata alla scrivente Arpae e al Comune di Rubiera entro 60 giorni dalla realizzazione dell'intervento. La relazione dovrà necessariamente comprendere un quadro riassuntivo relativo a tutte le sorgenti sonore dello stabilimento (comprese quelle funzionanti solo in orario diurno) fisse e mobili, riportando, per ognuna: caratteristiche acustiche, orario e giorni settimanali di funzionamento, sistemi di mitigazione applicati (comprese curve direzionali), ubicazione e quant'altro il TCA ritenesse utile.
9. Nel caso in cui dalla suddetta relazione emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari interventi di insonorizzazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.